

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Pretesa dedotta in giudizio spontaneamente soddisfatta dall'obbligato, pronunzia di rito dichiarativa della cessazione della materia del contendere, impugnazione**

*Premesso che la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, va tuttavia ribadito il principio secondo cui quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, ivi compreso quello attinente a difetto di giurisdizione del giudice adito a conoscere della pretesa originariamente versata in causa.*

## Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 14.11.2014, n. 24284

...omissis...

Assumono carattere preliminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente.

La prima questione, in proposito, riguarda lo stesso mezzo di impugnazione utilizzato dalla parte ricorrente, e cioè il "ricorso straordinario ex art. 111 Cost., del quale parte ricorrente contesta l'ammissibilità, in quanto, avendo il giudice di merito qualificato l'azione come "opposizione all'esecuzione" (indipendentemente dall'esattezza di siffatta qualificazione, per il principio dell'apparenza), il mezzo di impugnazione esperibile era nella specie rappresentato esclusivamente dall'appello stante la riforma attuata con la L. n. 69 del 2009.

L'eccezione non è fondata. In realtà il giudice di merito non qualifica formalmente l'azione svolta dal debitore come "opposizione all'esecuzione" ex art. 615 c.p.c., ma definisce genericamente l'azione proposta come "opposizione al pignoramento presso terzi avviato, secondo la speciale procedura prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis, dall'Agente della Riscossione" e svela, motivando la decisione, che la contestazione mossa con detta opposizione concerneva l'allegata mancata notifica delle cartelle esattoriali in base alle quali era stato eseguito il predetto pignoramento. La fattispecie in esame si delinea, quindi, come un'ipotesi di qualificazione controversa dell'azione rispetto alla quale la qualificazione dell'azione "spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa, e, perciò, spetta anche alla Corte di cassazione adita con apposito ricorso" (Cass. m. 21683 del 2009).

**Orbene, poiché nel caso di specie quel che ha lamentato l'opponente con la propria azione è la mancata notifica da parte dell'Agente della riscossione del titolo esecutivo (le cartelle esattoriali) prima di procedere all'esecuzione mediante il pignoramento presso terzi, l'azione non può che essere qualificata come "opposizione agli atti esecutivi".**

**Infatti, ha affermato questa Corte che la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo, poiché deve precedere il compimento del primo atto di esecuzione, "non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi", sicché "la sua deduzione integra opposizione agli atti esecutivi", nonostante la (eventuale) diversa prospettazione della parte (Cass. n. 24812 del 2005).**

Ne consegue l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 c.p.c., avverso la sentenza del giudice dell'opposizione, che nel caso di specie ha definito il giudizio.

La seconda questione concerne l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, anche relativamente alla pronuncia sulla giurisdizione, poiché la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere ha natura meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio, tanto più che ne caso di specie la

cessazione della materia del contendere consegue alla dichiarazione negativa del terzo pignorato sull'esistenza di rapporti di debito con il debitore pignorato.

L'eccezione, sotto questo profilo, è fondata. Invero, secondo l'orientamento espresso da questa Corte, **la sentenza che "dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio"** (Cass. n. 10960 del 2010), **"limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio"** (Cass. S.U. n. 1048 del 2000). Ma nel caso di specie occorre tener conto che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è stata una conseguenza del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per l'attuale ricorrente, che in autotutela ha annullato la "procedura espropriativa" (come si esprime il giudice di merito), essendo risultata l'inesistenza di un rapporto debitorio tra terzo pignorato e debitore esecutato.

Sul punto, l'orientamento di queste Sezioni Unite pronunciandosi su una fattispecie che possiamo considerare sostanziale simile - ossia lo spontaneo adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio - si è espresso secondo il seguente principio: **"Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, ivi compreso quello attinente a difetto di giurisdizione del giudice adito a conoscere della pretesa originariamente versata in causa"** (Cass. S.U. n. 6226 del 1997; v. anche nello stesso senso Cass. nn. 10478 del 2004 e 8448 del 2012).

Infatti "la soluzione di questioni di giurisdizione, mirando all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito" (Cass. S.U. n. 12365 del 2004): sicché resta "inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione col quale si prospetti una questione di giurisdizione, quando il ricorrente non possa conseguire alcun risultato utile dalla riforma o dall'annullamento della sentenza impugnata" (Cass. S.U. n. 16871 del 2007).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione proposta sarebbe stata ammissibile solo ove avesse avuto ad oggetto un supposto difetto di condizioni legittimanti la dichiarazione di cessazione della materia del contendere: ma ciò nel caso di specie non è, non essendo controverso tra le parti il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione del

giudizio, che ha costituito la ragione per la quale è stata appunto dichiarata cessata la materia del contendere. Né in realtà la parte ricorrente sviluppa una adeguata censura in ordine alla liquidazione delle spese, sia in ordine al modo e al quantum, sia in ordine alla supposta "soccombenza virtuale", che avrebbe dovuto legittimare quella liquidazione.

La parte ricorrente invero limita la propria critica alla questione della prova della notificazione delle cartelle che il giudice a quo assume non sia stata data, contrariamente alle risultanze documentali prodotte in giudizio. Ma su tale questione - che appare peraltro estranea alle ragioni della decisione che doveva contemplare semmai la eventuale "responsabilità" dell'Agente della riscossione nell'aver promosso l'azione poi annullata in autotutela - la sentenza in esame non è idonea a "fare stato" con valore di cosa giudicata.

Invece sul riferimento al sopravvenuto difetto di interesse manifestato dalla rinuncia al procedimento esecutivo da parte dell'Agente della riscossione, la parte ricorrente nulla deduce, ed esso è ratio autonoma sufficiente a sorreggere la decisione e a costituire un'ipotesi di "soccombenza virtuale", se adeguatamente motivata. Stante la mancanza di qualsiasi deduzione in merito e l'inammissibilità degli altri motivi per difetto di interesse, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

*Editrice*

---